

(integrazione pervenuta da dott. Amici con mail del 26.09.2016 e con PEC prot 0666608|26/09/2016|R_MARCHE|GRM|SGG|A|150.10.50/2016/SGG/78)

Amici: Per ACU Marche è' necessario, per il rispetto del principio di legalita' dell'azione amministrativa, per l'ottimale perseguimento dell'interesse pubblico al miglioramento dell'efficienza e della qualita' dei servizi pubblici locali e per garantire la tutela dei diritti dei consumatori ed utenti dei servizi pubblici locali applicare puntualmente tutti i commi dell'art. 2, comma 461 della Legge finanziaria 2008 (Legge 24 12 2007 N. 244), tenendo in debita considerazione anche l'art. 8, commi 1 e 2, del decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 ("Contenuto delle carte di servizio"), il D. Lgs n. 70/2014 e la Delibera AST n. 49/2015.

In sostanza, secondo ACU Marche:

- obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza e inosservanza degli standard definiti; assicurando la piena applicazione del D. Lgs n. 70/2014 con individuazione delle modalita' (es. criteri per la quantificazione e l'erogazione) di ristoro diretto dell'utenza per le violazioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007 (art. 17, par. 1, comma 2).
- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori già nella fase preliminare alla stipula del contratto per collaborare all'inserimento di clausole contrattuali piu' in linea possibile con le norme Comunitarie e Statali vigenti, con la Direttiva dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti n. 49 del 17 Giugno 2015 (in particolare Prospetto n. 5 Allegato A. Schema del contenuto minimo delle convenzioni/contratto), facendo tesoro dei principi applicativi che possono desumersi dalle Delibere dell'Autorita' di Regolazione dei Trasporti (es. Delibera n. 78 del 15 Luglio 2016)..
- previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
- istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
- previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

Le Associazioni dei consumatori, ovviamente, devono inoltre essere coinvolte anche nella fase di stesura dei bandi.

Rappresenta la necessita' che il Dirigente del Servizio, tramite l'Assessore competente, si attivi affinche' anche la Regione Marche emani, come avvenuto in altre Regioni (es Legge Regione Lombardia 4 aprile 2012, n. 6 Disciplina del settore dei trasporti in BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012), con espressi riferimenti alle Disposizioni Comunitarie e Statali vigenti (es. art. 2, comma 461 della Legge Finanziaria 2018).

Amici: Occorre prevedere il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori ed utenti gia' nella fase preliminare alla stipula del contratto. Le sanzioni comminate a Trenitalia sulla base della L.F. 2008 devono essere restituite agli utenti del servizio. Devono essere predeterminate nel contratto di servizio le modalita' di quantificazione del **prelievo a carico del soggetto gestore del servizio**, per il finanziamento a favore delle associazioni dei consumatori delle relative attivita'.

Amici: i contratti della gomma sono vigenti e le Associazioni non sono state coinvolte.

Amici: Occorre prevedere il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori ed utenti gia' nella fase preliminare alla stipula del contratto. Le sanzioni comminate a Trenitalia sulla base della L.F. 2008 devono essere restituite agli utenti del servizio. Devono essere predeterminate nel contratto di servizio le modalita' di quantificazione del **prelievo a carico del soggetto gestore del servizio**, per il finanziamento a favore delle associazioni dei consumatori delle relative attivita'.

Amici: ACU Marche, pur nella consapevolezza delle problematiche derivanti dal subentro della Regione Marche nelle Funzioni delle Province, chiede che le citate norme e delibere dell'AST vengano applicate – soprattutto se espressamente previsto dalle norme richiamate dal Dott. Romanini - anche in occasione della stipula dei "contratti ponte transitori" di gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma. A tal riguardo è opportuno che vengano convocate quanto prima le Associazioni dei consumatori ed utenti per i necessari approfondimenti ed in relazione ai contratti di gestione del servizio che, secondo notizie apparse sulla stampa locale, sono in fase di sottoscrizione, fermo restando, ovviamente, il necessario coinvolgimento nella stesura dei bandi

Amici: essendo solamente da pochi anni collaboratore dell'Associazione ACU Marche presume che ACU Marche non abbia sottoscritto l'intesa tra Regione, Associazioni dei consumatori e pendolari del 23 Giugno 2009 poiche' all'epoca, da quanto mi risulta, non faceva parte del C.R.C.U.. Chiedo anche per tale motivo che in tempi brevi vengano riconvocate le suddette associazioni per aggiornare il contenuto dell'intesa alle importanti normative e Delibere dell'ART che sono intervenute dopo l'anno 2009.

Chiede infine che il presente verbale ed i verbali delle prossime riunioni, unitamente all'intesa del 23 giugno 2009 ed a quelle che verranno in futuro sottoscritte, nel rispetto del principio di Trasparenza, venga pubblicato sul sito web istituzionale della Giunta Regione Marche e che della pubblicazione venga data adeguata notizia ai componenti della Giunta, del Consiglio Regionale, al Responsabile ed ai referenti della prevenzione della corruzione, ecc., anche in considerazione del fatto che l'adeguamento alle norme vigenti delle Carte dei Servizi e degli Standard di qualita' dei servizi è una importante attivita' prevista nel PTPC 2016-2018 della Giunta Regione Marche.

